Deliberazione n. 170/2026/PASP

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Presidente	Cinzia Barisano
Primo Referendario	Nunzio Mario Tritto
Primo Referendario	Daniela Piacente
Referendario	Donatella Palumbo
Referendario	Antonio Arnò
Referendario	Valeria Mascello
Referendario	Maria Rosaria Pedaci, *relatrice*
Referendario	Benedetta Civilla
Referendario	Salvatore Romanazzi

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sull'istanza di parere avanzata dal Sindaco del Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA), ai sensi dell'art. 5, c. 3, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come novellato dalla l. 5 agosto 2022, n. 118, in ordine alla deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 22.6.2026, avente ad oggetto "*Presa d'atto della deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese n. 52 del 30 giugno 2025 avente ad oggetto "GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO PUGLIA. DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO IN CONFORMITA ALL'ART. 149 BIS DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, n. 152 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI" ed adempimenti conseguenti, inclusa l'adesione a una Società per azioni ex art. 3, comma 2 ter, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con*

modificazioni, dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 191, denominata Acqua Comune, a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i Comuni della Regione Puglia";

visto il decreto datato 4.8.2026 della Presidente della Sezione, avente n. prot. n. 5582 del 10 settembre 2026, di assegnazione della predetta richiesta di parere;

udita la relatrice, Referendario dott.ssa Maria Rosaria Pedaci, nella camera di consiglio del 8 ottobre 2026, convocata con ordinanza n.26 /2026;

Premesso in

FATTO

Con nota trasmessa del 10 settembre 2026, acquisita in pari data al protocollo di questa Sezione n. 5518 il Sindaco del Comune di San Marzano di San Giuseppe ha trasmesso – ai fini delle verifiche previste dall'art. 5, cc. 3 e 4, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 *("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, di seguito T.U.S.P.), come modificati dall'art. 11 della l. 5 agosto 2022, n. 118 *("Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021"*) – copia conforme all'originale della deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 22.6.2026, avente ad oggetto "*Presa d'atto della deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese n. 52 del 30 giugno 2025 avente ad oggetto "GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO PUGLIA. DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO IN CONFORMITA ALL'ART. 149 BIS DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, n. 152 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI" ed adempimenti conseguenti, inclusa l'adesione a una Società per azioni ex art. 3, comma 2 ter, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 191, denominata Acqua Comune, a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i Comuni della Regione Puglia*".

La deliberazione è stata corredata della seguente documentazione:

- atto costitutivo della costituenda S.p.A.;

- statuto della costituenda S.p.A.;

- *file excel* riepilogativo delle quote dei Comuni pugliesi.

Dopo aver riportato copiosa normativa di riferimento, il Consiglio comunale di Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA) ha preso atto "*della deliberazione dell'Autorità idrica Pugliese n. 52 del 30 giugno 2025, mediante la quale l'Autorità ha disposto l'affidamento del servizio idrico integrato pugliese secondo la formula dell'"in house providing" alla società Acquedotto*

Pugliese S.p.A. (AQP SpA) per una durata di anni 20, decorrenti dal 01.01.2026 tenuto conto, in particolare, dell'art. 149-bis, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 152/2006 e in attuazione dell'art. 3, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge n. 153/2024, nonché della L.R. Puglia n. 14 del 28 marzo 2024 e dei conseguenziali provvedimenti del proprio organo esecutivo".

Tanto premesso, il Comune di Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA), con la deliberazione n. 18 del 22 giugno 2026, ha conclusivamente statuito*:*

"3. di acquisire la proprietà delle azioni di Acquedotto Pugliese S.p.A. trasferite a titolo gratuito dalla Regione Puglia ai sensi del DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2024 n. 153 e della Legge regionale n. 14 del 28/03/2024 "Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio Idrico Integrato", per un valore complessivo pari a n. 3979 azioni;

4. di trasferire successivamente alla costituenda Società "veicolo" ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge regionale n. 14 del 28/03/2024, la proprietà delle medesime azioni di Acquedotto Pugliese S.p.A;

5. Di procedere alla adesione acquisendo la quota spettante di capitale sociale della "Società Veicolo", pari al 0,250 % ovvero € 992,21, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e seguenti della citata Legge Regione Puglia n. 14 del 28/03/2024 nonché dell'art.3, comma 2 ter, del decreto legge 153/2024, come convertito, con modificazioni, dalla legge 191/2024 nonché dell'art. 6, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201, denominata "Acqua Comune" e con sede in Bari, con la finalità di assicurare l'esercizio unitario ed efficiente delle funzioni comunali afferenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'Ambito Territoriale Unico regionale;

6. di approvare l'atto costitutivo e lo Statuto della "Società Veicolo", allegati in schema al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, unitamente al piano economico-finanziario inerente alla gestione della predetta Società, attestante la auto sostenibilità dell'intervento in ragione della prevista distribuzione degli utili del Soggetto Gestore Acquedotto Pugliese S.p.A., quale ente pubblico a rilevanza economica partecipato dalla società veicolo;

7. di autorizzare il Sindaco p.t. e per esso il Dirigente competente a sottoscrivere la quota di capitale sociale di pertinenza di questa Amministrazione comunale;

8. di dare mandato al Sindaco di sottoscrizione l'atto costitutivo e lo statuto della "Società

Veicolo", nonché per il compimento di tutte le altre attività negoziali necessarie per dare attuazione alla presente deliberazione e per il buon fine dell'operazione, ancorché qui non espressamente menzionate;

***

Considerato in

DIRITTO

1. Il controllo della Corte dei conti *ex* art. 5, c. 3, T.U.S.P.: natura e caratteri

1.1. L'art. 5 T.U.S.P.

L'art. 5 T.U.S.P., nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla citata l. 5 agosto 2022, n. 118 (entrata in vigore il 27.8.2022) così dispone: "*1. Ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. 3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*

Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo. 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni".

1.2. La deliberazione n. 16/2022/QMIG delle Sezioni riunite in sede di controllo

Una ricostruzione ampia e articolata delle funzioni attribuite alla Corte dei conti dai nuovi cc. 3 e 4 dell'art. 5 T.U.S.P. è stata offerta dalle Sezioni riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 16/2022/QMIG che si è soffermata sulla natura, sugli esiti e sugli aspetti procedurali della nuova funzione, sui parametri di riferimento della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, sull'onere di motivazione analitica gravante sulle Pubbliche Amministrazioni interessate a costituire (o partecipare a) società.

In detta sede, le Sezioni riunite hanno chiarito che:

- l'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario, sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente, è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari, tra quelli ammessi dal T.U.S.P.; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta ad attuare la determinazione amministrativamente assunta, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale);

- la funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di *"sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'Amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili"*;

- il richiamo operato dal c. 3 dell'art. 5 ai precedenti cc. 1 e 2 richiede che la Corte dei conti verifichi che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: *a*) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 T.U.S.P.); *b)* ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; *c)* compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; *d)* assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese; inoltre, la Corte dei conti deve valutare la conformità della delibera agli artt. 4, 7 e 8 T.U.S.P., con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

- il parere previsto dall'art. 5, c. 4, T.U.S.P. postula l'espletamento di *"una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti"*, non sussumibile nella tradizionale funzione consultiva coniata dall'art. 7, c. 8, l. 5 giugno 2003, n. 131.

2. Competenza alla pronuncia: art. 5, c. 4, T.U.S.P.

In punto di competenza, secondo l'art. 5, c. 4, T.U.S.P. "*per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo*".

Nel caso di specie, appare incontestabile la competenza di questa Sezione regionale di controllo, trattandosi di ente locale avente sede nella Regione Puglia.

3. I presupposti del controllo *ex* art. 5, c. 3, T.U.S.P.

3.1. Il presupposto soggettivo

In base all'art. 2, c. 1, lett. a), T.U.S.P., per amministrazioni pubbliche si intendono "*le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale*".

Invero, tra le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del richiamato d.lgs. n. 165 del 2001 rientra ovviamente anche il Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA), odierno richiedente la pronuncia di questa Corte dei conti, di talché non vi sono dubbi sull'ammissibilità soggettiva della richiesta avanzata.

3.2. Il presupposto oggettivo

Il combinato disposto dei cc. 1 e 3 dell'art. 5 T.U.S.P. assoggetta al controllo della Corte dei conti "*l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite*", ad eccezione dei casi in cui la predetta costituzione o il predetto acquisto, anche attraverso aumento di capitale, avvengano in conformità a espresse previsioni legislative (aspetto su cui si focalizza l'attenzione nel successivo paragrafo 4).

A giudizio delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, chiamate a pronunciarsi sui limiti della assoggettabilità dei provvedimenti che deliberano operazioni cc.dd. straordinarie (in particolare, trasformazione, fusione, sottoscrizione di aumento di capitale sociale), con la deliberazione n. 19/2022/QMIG si è statuito che "*l'art. 5, comma 3, T.U.S.P. ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio. In questa prospettiva, [...] si giustifica l'obbligo, per l'amministrazione, di fornire analitica motivazione con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 T.U.S.P.), nonché sul piano della convenienza, economica e finanziaria, rispetto ad altre formule gestionali. Tali valutazioni non sarebbero riferibili a soggetti societari esistenti o partecipati dalla medesima amministrazione, traducendosi in una riedizione di scrutini che avrebbero dovuto essere già condotti in precedenza […] L'assunzione della qualità di socio segna, pertanto, la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, T.U.S.P., e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione. In particolare, la ridetta procedura preliminare di valutazione non riguarda*

le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale che l'ente è chiamato ad approvare nella qualità di socio, la trasformazione fra tipi societari e la fusione".

Ciò posto, tenuto conto dell'anzidetto quadro normativo e giurisprudenziale, appare evidente che l'atto deliberativo sottoposto all'odierno vaglio, concretantesi nella adesione da parte del Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA)"*acquisendo la quota spettante di capitale sociale della "Società veicolo", pari allo 0,080%, ovvero euro 327,91, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e seguenti della citata Legge Regione Puglia n. 14 del 28/03/2024 nonché dell'art. 3, comma 2 ter, del decreto legge 153/2024, come convertito, con modificazioni, dalla legge 191/2024 nonché dell'art. 6, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201, denominata "Acqua Comune" e con sede in Bari, con la finalità di assicurare l'esercizio unitario ed efficiente delle funzioni comunali afferenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'Ambito Territoriale Unico regionale*", sia riconducibile nell'ambito di applicazione del citato art. 5, c. 3, T.U.S.P..

Orbene, accertata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, la Sezione procede all'ulteriore verifica preliminare attinente alla sussumibilità del caso di specie in ipotesi di "*espresse previsioni legislative*" *ex* art. 5, c. 1, T.U.S.P..

4. La sussumibilità in ipotesi di "*espresse previsioni legislative*" *ex* art. 5, c. 1, T.U.S.P.

Come anticipato, l'art. 5, c. 1, T.U.S.P. dispone che "*A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato*".

Al riguardo, in via preliminare appare necessario ricostruire cronologicamente il quadro normativo di riferimento.

Con il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141 l'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (E.A.A.P.) è stato trasformato in Acquedotto Pugliese S.p.A. (A.Q.P. S.p.A.), società che ha proseguito senza soluzione di continuità la gestione del servizio idrico e fognario per conto dei Comuni pugliesi, come gestore unico regionale. Successivamente, la l. reg. pugliese 6 settembre 1999, n. 28 ha delimitato l'intero territorio regionale in un unico A.T.O., tenendo conto della specificità idro-geomorfologica e dell'interconnessione del sistema idrico pugliese. Il 30.9.2002, per il tramite di una convenzione di gestione (inclusiva di un disciplinare tecnico), il commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale in Puglia ha affidato ad A.Q.P. S.p.A. la gestione del servizio idrico e fognario fino al 31.12.2018, termine poi prorogato fino al 31.12.2025 da successivi interventi normativi (art. 21, c. 11-*bis* del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214).

Sempre nel 2002 è stata costituita l'Autorità d'Ambito Territoriale per la Puglia, espressione delle amministrazioni locali proprietarie delle reti ed infrastrutture e con l. reg. pugliese 26 marzo 2007, n. 8 l'Autorità in esame ha assunto la natura di consorzio di enti locali, cui hanno aderito i Comuni pugliesi mediante convenzione del 28.6.2008.

Con una successiva l. reg. 30 maggio 2011, n. 9 è stata istituita l'Autorità Idrica Pugliese (A.I.P.), ente pubblico non economico rappresentativo dei Comuni, cui sono state trasferite tutte le funzioni dell'Autorità d'Ambito, incluse la scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato e l'affidamento del servizio stesso.

A livello statale, poi, il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (recante il c.d. Codice dell'ambiente) ha disciplinato le funzioni degli enti locali in materia di servizio idrico integrato (da esercitare tramite l'ente di governo d'ambito, ai sensi dell'art. 142, c. 3), il principio dell'unicità del gestore per A.T.O. (art. 147) e le modalità di affidamento (art. 149-*bis*, che ai sensi del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 – di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – consistono in varie modalità di gestione, ossia: gara, mista, *in house*).

Il 13.12.2022 la Regione Puglia ha espresso, con determinazione dirigenziale n. 436, il parere motivato di V.A.S. (integrata con VIncA) sul piano d'ambito dell'A.I.P., imponendo specifiche integrazioni ed il rispetto degli obblighi di pubblicità e partecipazione previsti dalla l. reg. 14 dicembre 2012, n. 44. Con deliberazione n. 21 del 13.3.2023 il Consiglio direttivo dell'A.I.P. ha approvato il Piano d'ambito 2020–2045, riallineando l'arco temporale

alla durata ipotizzata per il nuovo affidamento al gestore unico, così da definire gli obblighi di servizio ed il piano degli investimenti in coerenza con la tariffa.

Più di recente, con la l. reg. pugliese 28 marzo 2024, n. 14 (recante "*Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio Idrico Integrato*"), così come modificata mediante l'art. 241 della l. reg. 31 dicembre 2024, n. 42 ("*Legge di stabilità regionale 2025*"), è stata prevista:

- la costituzione, da parte dei Comuni pugliesi, di una società per azioni ("*società veicolo*") a totale partecipazione pubblica e controllo analogo congiunto, con divieto di ingresso di privati;

- la messa a disposizione, da parte della Regione Puglia, di un capitale massimo di 400.000 euro per la società veicolo, ripartito tra i Comuni che vi conferiscono le azioni di A.Q.P. S.p.A.;

- la corresponsione di un contributo straordinario di 300.000 euro per le attività della società veicolo;

- la cessione gratuita, fino al 20% del capitale di A.Q.P. S.p.A., dalla Regione Puglia ai Comuni, a condizione che i medesimi trasferiscano le azioni alla società veicolo entro novanta giorni.

La novella normativa di cui all'art. 241 della richiamata l. reg. n. 42 del 2024 è intervenuta nel corso dell'impugnativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di conformare la disciplina normativa regionale all'art. 3, c. 2-*ter*, d.l. 17 ottobre 2024, n. 153 (recante "*Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico*"), convertito con modificazioni dalla l. 13 dicembre 2014, n. 191, con cui è stato espressamente disposto che "*fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, ai fini di un eventuale affidamento del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 149-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ammesso il trasferimento da parte della regione Puglia di parte delle azioni della società di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 141 del 1999 in favore dei comuni della medesima regione esercenti il controllo analogo sulla società a capitale interamente pubblico dagli stessi costituita o partecipata per le finalità di cui al predetto articolo 149-bis ovvero in favore di quest'ultima società*".

Con delibera n. 111 del 19.12.2024 l'A.I.P. ha individuato il modello gestionale dell'*in house providing* quale forma ottimale per la gestione del servizio idrico integrato in Puglia sulla base di un'analisi tecnica comparativa delle forme di affidamento, di una analisi c.d. S.W.O.T. (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) del sistema idrico pugliese, di un *benchmarking* tra la gestione di A.Q.P. S.p.A. ed altri operatori idrici nazionali, delle valutazioni sulla qualità del servizio, sull'efficienza, sui costi, sull'impatto sulla finanza pubblica, sull'universalità e socialità del servizio.

Con successiva delibera n. 52 del 30.6.2025 il Consiglio direttivo dell'A.I.P. ha disposto l'affidamento del servizio idrico integrato pugliese ad A.Q.P. S.p.A. per venti anni, dall'1.1.2026 al 31.12.2045, in attuazione dell'art. 149-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006, dell'art. 3, cc. 2-*bis* e 2-*ter* del d.l. n. 153 del 2024 (convertito con modificazioni dalla l. n. 191 del 2024) e della l. reg. pugliese n. 14 del 2024, prendendo contestualmente atto del nuovo statuto di A.Q.P. S.p.A. (modificato con delibera della Giunta regionale n. 894 del 26.6.2025 ed approvato dall'assemblea straordinaria del 30.6.2025), che la configura come società *in house* c.d. a cascata con capitale interamente pubblico e incedibile, oggetto sociale limitato a servizi di interesse economico generale, vincolo che oltre l'80% del fatturato derivi da affidamenti degli enti soci e previsione di controllo analogo congiunto mediante comitato di coordinamento e controllo.

In definitiva, sulla base del combinato disposto dell'art. 3, c. 2-*ter* del d.l. n. 153 del 2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 191 del 2024 e della l. reg. pugliese n. 14 del 2024 (oggetto di modifica con il richiamato art. 241 della l. reg. n. 42 del 2024) i Comuni pugliesi costituiscono una società veicolo a totale capitale pubblico e controllo analogo congiunto, i medesimi Comuni trasferiscono alla società veicolo le azioni di A.Q.P. S.p.A. ricevute gratuitamente dalla Regione Puglia e la società veicolo rappresenta il soggetto tramite il quale i Comuni esercitano il controllo di secondo livello su A.Q.P. S.p.A. e che permette di qualificare la medesima A.Q.P. S.p.A. quale società *in house* ai sensi dell'art. 149-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006.

Del resto, la partecipazione alla costituzione della società veicolo appare strettamente funzionale alle finalità istituzionali in tema di servizio idrico integrato, un servizio pubblico locale di rilevanza economica, per come declinato dalla Costituzione, dalle leggi statali e, nel caso in esame, dalla l. reg. pugliese n. 14 del 2024.

In sintesi, la circostanza che nel caso in esame la partecipazione del Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA)ad una società avente "*la finalità di assicurare l'esercizio unitario ed efficiente delle funzioni comunali afferenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'Ambito Territoriale Unico regionale*" avvenga non già *singulatim* - ossia sulla base di un indirizzo deliberato su basi atomistiche - bensì in virtù della (obbligatoria, *ex lege* regionale) appartenenza al citato ambito territoriale unico regionale, impone di sussumere l'intera iniziativa in un alveo più ampio, ritenendo di conseguenza che la deliberazione del Consiglio comunale di San Marzano di San Giuseppe (TA)integri la formalizzazione di una volontà già compiutamente formatasi in seno all'ente regionale.

Peraltro, sul carattere obbligatorio della costituzione della società veicolo da parte dei Comuni pugliesi si è già pronunciata questa Sezione regionale di controllo nell'ambito della relazione allegata alla deliberazione n. 96/2025/RQ avente ad oggetto la tipologia delle coperture finanziarie e le tecniche di quantificazione degli oneri adottate nelle leggi regionali dell'anno 2024.

Infine, si segnala che l'assolvimento degli oneri motivazionali *ex* art. 5, c. 1, T.U.S.P. è avvenuto in modo identico per tutte le delibere consiliari di partecipazione alla costituzione della società veicolo o di adesione alla stessa, *per relationem* al contenuto delle deliberazioni dell'Autorità Idrica Pugliese (A.I.P.) *ut supra* richiamate, come già evidenziato nelle deliberazioni di questa Sezione regionale di controllo n. 3/2026/PASP, n. 4/2026/PASP, n. 9/2026/PASP, n. 12/2026/PASP, n. 15/2026/PASP, n. 66/2026/PASP, n. 68/2026/PASP, n. 69/2026/PASP, n. 116/2026/PASP e n. 137/2026/PASP, n.164/2026. Ne consegue che in questo caso, trattandosi di adesione alla richiamata società per azioni *ex* art. 3, c. 2-*ter*, del d.l. 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 dicembre 2024, n. 191, denominata Acqua Comune, a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i Comuni della Regione Puglia, la Sezione ritiene sufficiente quanto trasmesso essendo già in possesso della ulteriore documentazione ivi indicata (piano economico-finanziario 2025 e statuto di Acquedotto Pugliese S.p.A.).

5. Conclusioni

In relazione a quanto precede, pertanto, il Collegio ritiene, per quanto sopra meglio precisato e in linea con quanto disposto con le deliberazioni di questa Sezione regionale di controllo n. 3/2026/PASP, n. 4/2026/PASP, n. 9/2026/PASP, n. 12/2026/PASP,

15/2026/PASP, n. 66/2026/PASP, n. 68/2026/PASP, n. 69/2026/PASP, n. 116/2026/PASP e n. 137/2026/PASP, 164/2026, che l'iniziativa in esame non ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 5 del T.U.S.P. sostanziandosi nell'adesione ad una società "*in conformità a espresse previsioni legislative*".

A fronte di quanto rilevato, tuttavia, si evidenzia che la richiamata deroga procedurale di cui all'art. 5, c. 1, T.U.S.P. - che come noto riguarda l'onere di motivazione analitica e gli adempimenti correlati (relazione *ex* art. 5, c. 3, T.U.S.P., trasmissione entro un termine stabilito, etc.) - non esonera dall'obbligo sostanziale di dimostrare, nel tempo, la convenienza economica, la sostenibilità e l'assenza di oneri, anche indiretti, per la finanza pubblica locale, come impone il combinato disposto dei cc. 3 e 4 del medesimo art. 5 T.U.S.P.; in effetti, nel caso in esame si evidenzia che la prospettata sostenibilità economica dell'operazione poggia su ipotesi favorevoli circa la redditività e le politiche di utili di A.Q.P. S.p.A. e richiede, quindi, un attento monitoraggio periodico della gestione della società veicolo e del rapporto costi/benefici, anche ai fini dei successivi obblighi di revisione periodica delle partecipazioni (*ex* art. 20 T.U.S.P.).

In tale quadro, il Collegio, ai sensi dell'art. 5, cc. 3 e 4, T.U.S.P., invita comunque il Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA) a voler:

- aggiornare, in occasione delle ricognizioni periodiche *ex* art. 20 T.U.S.P., una motivazione analitica *ex post* sulla permanenza delle condizioni di essenzialità, sostenibilità e convenienza della partecipazione nella società veicolo, con evidenza di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del Piano economico-finanziario indicato dall'Ente, quale allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 22.6.2026;

- prevedere, nel proprio sistema di controlli interni, un presidio specifico sui risultati economico-finanziari della società veicolo e sul rispetto del divieto di porre a carico della finanza comunale i costi di funzionamento, adottando, ove necessario, tempestive misure di razionalizzazione e/o ridimensionamento ai sensi del T.U.S.P..

In conclusione, a fronte di quanto sopra rilevato e con riserva di ogni ulteriore valutazione nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui agli artt. 1, c. 166, l. 23 dicembre 2005 n. 266, 148-*bis*, c. 2, T.U.E.L. e 20 T.U.S.P., si dichiara l'adesione del Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA) alla società avente "*la finalità di assicurare l'esercizio unitario ed efficiente delle funzioni comunali afferenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato (SII)*

nell'Ambito Territoriale Unico regionale" non rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 5, cc. 3 e 4, T.U.S.P..

***

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia dichiara che l'iniziativa in epigrafe indicata non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 5, cc. 3 e 4, T.U.S.P., come modificato dall'art. 11 della l. 5 agosto 2022, n. 118;

DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, al Sindaco del Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA), nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente medesimo, ai sensi dell'art. 5, c. 4, T.U.S.P.;

ORDINA

al Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA)di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito *internet* istituzionale, ai sensi dell'art. 5, c. 4, T.U.S.P..

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 8 ottobre 2026.

La Relatrice
F.to Maria Rosaria Pedaci

La Presidente
F.to Cinzia Barisano

Depositata il 12 ottobre 2026
La Direttrice della Segreteria
F.to Elisabetta Lenoci